

RELAZIONE

AL

REGOLAMENTO N. 3 CONCERNENTE IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI INFORMAZIONE ITALIANO ISTITUITO PRESSO L'ISVAP AI SENSI DELL'ART. 154 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, n. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Il regolamento attua l'art. 154, comma 5, di cui al capo V, titolo X, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209 - Codice delle assicurazioni private, che assegna all'Isvap il potere di disciplinare il funzionamento del Centro di informazione italiano, istituito presso la medesima Autorità per la protezione dei danneggiati da sinistri stradali avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza.

La previsione di un sistema facilitato di gestione dei sinistri stradali occorsi all'estero trae origine dalla direttiva 2000/26/CE (c.d. quarta direttiva r.c.auto) e si fonda:

- sull'obbligo di designazione, posto a carico di tutte le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, di un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro;
- sull'istituzione in ciascuno Stato membro di un Centro incaricato di fornire agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone le informazioni relative alla copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro.

In particolare il Centro assiste i danneggiati per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la trattazione del sinistro. A tal fine esso comunica al danneggiato che ne faccia richiesta il nominativo del mandatario designato dall'impresa di assicurazione nello Stato di residenza della vittima, nonchè, nell'ipotesi in cui il danneggiato medesimo conosca soltanto il numero di targa del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro:

- il nominativo dell'impresa di assicurazione che presta la copertura;
- il numero e la data di scadenza della polizza.

La definizione da parte dell'Isvap delle modalità di organizzazione e funzionamento del Centro riveste particolare urgenza, al fine di completare al più presto il quadro normativo di riferimento entro il quale viene prestata l'attività di ausilio ai danneggiati per sinistri r.c.auto accaduti fuori dal luogo di abituale residenza. Per tale ragione si è ravvisata la necessità di accelerare i tempi di emanazione del presente regolamento rispetto al periodo biennale massimo che il Codice assegna per l'adozione delle norme di attuazione in via generale e, in particolare, per quelle di cui al Titolo X, tra le quali il presente regolamento sarà ricompreso.

Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro, esercitando l'opzione prevista dall'art. 154, comma 1, del decreto legislativo 209/2005 per quanto riguarda l'acquisizione dei dati inerenti i numeri di polizza e le date di scadenza delle coperture tramite la stipula di apposita convenzione. Individua i dati trattati, ne disciplina la conservazione, regola gli adempimenti delle imprese di assicurazione e definisce le modalità di presentazione delle richieste provenienti dai danneggiati, dalle imprese, dall'Ufficio centrale italiano e dall'Organismo di indennizzo italiano.

Come previsto dalla legge, è stato sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Roma, 23 maggio 2006

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)